



Direzione Economia Urbana e Lavoro  
Area Attività Produttive e Commercio

## AVVISO

### CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE

Egregio Signore/a,

tutte le concessioni di commercio su aree pubbliche scadranno il 31 dicembre 2020, pertanto nel corso del prossimo anno il Comune di Milano avvierà le procedure per il rinnovo nel rispetto della normativa vigente.

Da una verifica condotta dagli uffici comunali, è emerso, da parte di molti operatori, il mancato pagamento del Canone OSAP relativo a diverse annualità.

**L'AMMINISTRAZIONE CONSENTIRÀ IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI SOLO PER I POSTEGGI SUI QUALI NON INSISTERANNO DEBITI RELATIVAMENTE ALLE ANNUALITÀ PREGRESSE COMPRESO IL 2019.**

Il versamento della quota relativa all'annualità 2020 dovrà essere corrisposta nel corso del prossimo anno e comunque prima del ritiro della nuova concessione.

A partire dal mese di ottobre l'Amministrazione si attiverà con i provvedimenti di sospensione e di decadenza.

Con questa comunicazione la invito a verificare la sua personale posizione rispetto ai pagamenti dovuti all'Amministrazione.

**PER FACILITARE LE ATTIVITÀ DI VERIFICA, IL COMUNE DI MILANO HA ISTITUITO UN APPOSITO SPORTELLO PRESIDATO DA PERSONALE DELL'AREA COMMERCIO E DELL'AREA RISCOSSIONE CHE SARÀ ATTIVO, A PARTIRE DA VENERDÌ 23 AGOSTO 2019, TUTTI I VENERDÌ MATTINA DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 IN VIA LARGA, 12 - 3° PIANO STANZE 384/386.**

N.B.

- ✓ l'articolo 25 lett. c) del vigente Regolamento COSAP prevede che, in caso di omesso o parziale pagamento, **l'occupazione è considerata abusiva** a tutti gli effetti;
- ✓ l'articolo 19) lett. c) del vigente Regolamento COSAP prevede altresì, che il mancato pagamento del canone determina la **decadenza del titolo concessorio**;
- ✓ il "Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche" all'art 39, comma 4 recita: "Nei casi di decadenza della concessione del posteggio **l'autorizzazione d'esercizio è contestualmente revocata**";
- ✓ la Legge Regionale 6/6/2019 n.9 che modifica la L.R. 6/2010 all'art.27 c.1 prevede che in caso di violazioni di particolare gravità (tra cui *il mancato pagamento dei tributi e altri oneri comunali relativi all'attività oggetto dell'autorizzazione commerciale*), il Sindaco può disporre la **sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di presenza sul posteggio**.

La invito inoltre a verificare anche la posizione riferita alla Tarig presso gli uffici competenti COSAP prendendo appuntamento tramite l'infoline 02.02.02, per non incorrere in possibili sanzioni o sospensioni dell'attività di vendita.

Se è certo di essere in regola con i pagamenti, non tenga in considerazione questa comunicazione.

IL DIRETTORE DI AREA  
Dott. Paolo Seris